Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 5 gennaio 1972** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella *testata della parte seconda, si ricevono in* Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Leggi e Decreti

1971

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 10 novembre 1971, n. 1.

Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica ».

Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

Art. 2.

L'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) circoscrizioni comunali;

4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale ».

Art. 3.

L'articolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La regione, nei limiti del precedente articolo e dei princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni;

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonchè delle aziende di credito a carattere regionale ».

Art. 4.

L'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro ».

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro ».

Art. 5.

L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei " masi chiusi " e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale ».

Art. 6.

L'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

3) commercio;

4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 12-*bis*:

« Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 13-*bis*:

« Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto ».

Art. 9.

Al primo comma dell'articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunta la seguente disposizione:

« La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi ».

Art. 10.

L'articolo 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata ».

Art. 11.

L'articolo 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento — per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale — 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonchè i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata ».

L'articolo 63 dello Statuto speciale è soppresso.

Art. 12.

L'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonchè il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata ».

Art. 13.

Al secondo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero della polizia locale, urbana e rurale ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 16-*bis*:

« I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*bis*:

« La regione e le province utilizzano — a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi — le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie ».

Art. 16.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*ter*:

« E' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

E' altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato ».

Art. 17.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*quater*:

« Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari ».

Art. 18.

I commi secondo e quarto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'art. 54-*ter* durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza ».

Art. 19.

Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale ».

Art. 20.

L'articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ».

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 ».

Art. 22.

Nel primo comma dell'articolo 44 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dopo la parola « provinciale » sono inserite le parole « di Trento ».

Il terzo comma dello stesso articolo 44 è sostituito dai seguenti commi:

« Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento ».

Art. 23.

Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppressa la parola: « particolarmente ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto è aggiunto il seguente comma:

« Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia ».

Art. 24.

Il n. 5 dell'articolo 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorchè siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

Art. 25.

I commi primo e quarto dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione ».

« Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo competente ».

Art. 26.

Dopo l'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 49-*bis*:

« Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.
Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.
Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

Art. 27.

All'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso ».

Art. 28.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-*bis*:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonchè le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

Art. 29.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-*ter*:

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 ».

Art. 30.

La denominazione del titolo V dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Demanio e patrimonio della regione e delle province ».

Art. 31.

Dopo l'articolo 58 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 58-*bis*:

« Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale ».

Art. 32.

All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite ».

Art. 33.

L'articolo 60 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è abrogato.

Art. 34.

L'articolo 61 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori per l'energia ed il gas ivi consumati ».

Art. 35.

L'articolo 62 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge ».

Art. 36.

All'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Le province hanno facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente ».

Art. 37.

Nell'articolo 66 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le parole: « la regione ha », sono sostituite da quelle: « la regione e le province hanno » e le parole: « da essa », da quelle: « da esse ».

Art. 38.

L'articolo 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori ».

Art. 39.

All'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì devoluti alle province i nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al precedente comma, addetti agli stabilimenti situati nei rispettivi territori ».

Dopo l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono istituiti i seguenti articoli:

Art. 68-*bis*.

« Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;

b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonchè delle tasse di concessione governativa:

c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;

d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province ».

Art. 68-*ter*.

« Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto — in base ai parametri della popolazione e del territorio — anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale ».

Art. 68-*quater*.

« L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

Art. 40.

L'articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale ».

Art. 41.

L'articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione ».

Art. 42.

L'articolo 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa nè a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata ».

Art. 43

La denominazione del titolo VII dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Rapporti fra Stato, regione e provincia ».

Art. 44.

L'articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;

3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale ».

Art. 45.

Dopo l'articolo 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 77-*bis:*

« Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo ».

Art. 46.

L'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo ».

Art. 47.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*bis*:

« I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 78 dello Statuto, devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato, tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali ».

Art. 48.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*ter:*

« Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale

di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso ».

Art. 49.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*quater*:

« Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano ».

Art. 50.

Il primo comma dell'articolo 82 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-*bis* e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici ».

Art. 51.

L'articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano ».

Art. 52.

L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue ».

Art. 53.

L'articolo 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonchè con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare ».

Art. 54.

Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

Il secondo comma dello stesso articolo 87 è sostituito dai seguenti:

« Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina ».

Art. 55.

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano ».

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56.

Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 57.

L'articolo 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di 12 membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano ».

Art. 58.

Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Se nei primi 18 mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi 6 mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i beni di cui all'articolo 31 della presente legge che passano alle province, nonchè le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 59.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati i beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 11, n. 3, dello Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 15 dello Statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Art. 60.

La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 58 della presente legge.

Art. 61.

In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla presente legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Art. 62.

Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi a mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla presente legge dalla regione alle province, nonchè alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 63.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 64.

La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La dizione « Trentino-Tiroler Etschland » contenuta nell'articolo 96 dello Statuto, è sostituita da quella « Trentino-Südtirol ».

Art. 65.

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge si applicano dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 66.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, rimaste in vigore e da quelle di cui alla presente legge.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DE MARTINO — TAVIANI — RUSSO — GATTO — RIPAMONTI — LUPIS — GASPARI — MORO — RESTIVO — GIOLITTI — PRETI — FERRARI-AGGRADI — TANASSI — MISASI — LAURICELLA — NATALI — VIGLIANESI — BOSCO — GAVA — DONAT-CATTIN — ZAGARI — ATTAGUILE — PICCOLI — MARIOTTI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1971, n. **1146**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Neuropsichiatria infantile » presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli il 4 giugno 1971 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Neuropsichiatria infantile » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 125. — VALENTINI

N. 2025 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Ufficio affari generali

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Neuropsichiatria infantile » nella facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosettantuno il giorno quattro del mese di giugno nel rettorato dell'Università degli studi di Napoli, al corso Umberto I, innanzi a me dott. Giuseppe Iorio, nato a Boscoreale (Napoli) l'8 maggio 1909, direttore amministrativo dell'università medesima, ivi domiciliato, funzionario delegato con decreto rettorale n. 1281 del 19 aprile 1961, a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Guido Fiore, nato a Napoli il 16 ottobre 1909 direttore amministrativo dell'amministrazione universitaria e rag. Ilario Teótino, nato a Portici (Napoli) l'8 settembre 1918, segretario principale della medesima amministrazione, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

Da una parte

Il prof. Giuseppe Tesauro, nato ad Avellino il 21 giugno 1898, nella qualità di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Napoli, suo legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n. 79 del Consiglio di amministrazione predetto, nell'adunanza del 26 aprile 1971, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera *A*);

Dall'altra

Il dott. Ciro Cirillo, nato a Torre del Greco il 15 febbraio 1921, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli e suo legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato dal consiglio provinciale di Napoli con deliberazione n. 804 in data 27 maggio 1969, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Napoli in data 12 giugno 1970, che si allega, in copia conforme, al presente atto sotto la lettera *B*);

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni, nell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di neuropsichiatria infantile;

che l'insegnamento della neuropsichiatria infantile ha assunto notevole importanza didattico-scientifica nonchè una rilevante metodologia applicativa anche nel campo dell'assistenza;

che l'amministrazione provinciale di Napoli, in concomitanza con la realizzazione del Centro di neuropsichiatria infantile, destinato ad apportare un decisivo contributo alla soluzione dei problemi di igiene mentale nella provincia per cui necessita una adeguata preparazione neuropsichiatrica infantile, ha ravvisato l'opportunità di istituire un posto convenzionato di professore di ruolo riservato all'insegnamento di neuropsichiatria infantile, con l'intesa che il suo titolare sarà contemporaneamente anche direttore del centro predetto;

che l'ente medesimo con la deliberazione sopra richiamata ha assunto l'impegno di finanziare il posto in parola, approvando la stipula della presente convenzione con le integrazioni contenute nella deliberazione della giunta provinciale di Napoli n. 5203 in data 2 dicembre 1969, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 12 giugno 1970, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera *C*);

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico dell'Università degli studi di Napoli, rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo 1971, 26 aprile 1971 e 29 aprile 1971, i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere *D*), *A*) ed *E*), hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, da destinare all'insegnamento di neuropsichiatria infantile;

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, mentre confermano la narrativa che precede e che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è istituito, con decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore destinato all'insegnamento di neuropsichiatria infantile in aggiunta ai posti già assegnati alla facoltà stessa.

Art. 2.

Il titolare della cattedra di cui al precedente articolo sarà contemporaneamente anche il direttore del Centro di neuropsichiatria infantile, presso la cui sede la cattedra stessa dovrà funzionare. Per l'espletamento di tale incarico egli non riceverà alcun compenso dall'amministrazione provinciale di Napoli. I rapporti tra il titolare della cattedra di neuropsichiatria infantile e l'amministrazione provinciale saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 3.

L'Ente provincia di Napoli si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Napoli per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 della presente convenzione, i seguenti contributi:

a) L. 5.600.000 pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.120.000 pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8 nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dalla lettera *a*) del precedente art. 3, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ente provincia di Napoli si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Ente provincia di Napoli si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 5.

I contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 debbono essere versati in un'unica soluzione all'Università degli studi di Napoli, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 6.

L'Università degli studi di Napoli per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di neuropsichiatria infantile.

L'Università di Napoli verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4, secondo comma.

Art. 7.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di neuropsichiatria infantile e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 7;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 9.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Napoli, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto scritto da persone di mia fiducia e da me letto, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alle loro volontà e degli enti che rispettivamente rappresentano e lo sottoscrivono assieme ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Omessa la lettura degli allegati perchè le parti, col mio consenso, vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza.

Il presente atto consta di tre fogli bollati scritti su facciate sei e righi ventiquattro della settima.

Il rettore: prof. Giuseppe TESAURO

Il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli
dott. Ciro CIRILLO

Guido FIORE, *teste*
Ilario TEOTINO, *teste*

L'ufficiale rogante: dott. Giuseppe IORIO

Ufficio del registro « Atti civili » Napoli n. 968 - Mod. 71/ME - data 7 giugno 1971 - Esatte L. *esente*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1147.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — All'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di psichiatria;
Istituto di cardiochirurgia;
Istituto di malattie infettive;
Istituto di medicina del lavoro;
Istituto di chimica biologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 142. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1148.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 6, 7 (relativi al corso di laurea in ingegneria aeronautica), 8 (relativo al corso di laurea in ingegneria chimica), 9 (relativo al corso di laurea in ingegneria civile), 10 (relativo al corso di laurea in ingegneria elettronica), 11 (relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica), 12 (relativo al corso di laurea in ingegneria meccanica), 13 (relativo al corso di laurea in ingegneria nucleare) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Art. 6. — Ogni corso di laurea in ingegneria comprende un numero minimo di 29 insegnamenti, divisi in insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti iscritti al corso e insegnamenti da scegliersi entro il gruppo di materie indicate in apposito elenco stabilito nello statuto.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che indicherà anno per anno, nel piano ufficiale degli studi. In esso, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascun corso di laurea.

Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti nei corsi annuali (od equivalenti).

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono gli obbligatori comuni sul piano nazionale.

Art. 7. — Corso di laurea in ingegneria aeronautica.

Il corso di laurea in ingegneria aeronautica comprende i seguenti insegnamenti:

a) *Obbligatori*:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Fisica II;
* 8) Meccanica razionale;
* 9) Disegno meccanico;
* 10) Chimica applicata;
* 11) Scienza delle costruzioni;
* 12) Elettrotecnica;
* 13) Meccanica applicata alle macchine;
* 14) Fisica tecnica;
* 15) Aerodinamica;
* 16) Aeronautica generale;
* 17) Gasdinamica;
* 18) Costruzioni aeronautiche;
* 19) Motori per aeromobili;
20) Istituzioni di aeronautica;
21) Fluidodinamica sperimentale;
22) Costruzione di macchine;
23) Tecnologie aeronautiche.

b) *da inserire negli indirizzi, a norma dei piani di studio*:

1) Aerodinamica tecnica;
2) Aeromobili a decollo verticale;
3) Aerotecnica sperimentale;
4) Calcolo automatico (per aeronautici);
5) Elementi costruttivi dei veicoli;
6) Elettronica aerospaziale;
7) Impianti di bordo;
8) Magnetofluidodinamica;
9) Meccanica aerospaziale;
10) Motori per missili;
11) Progetto e costruzione di motori;
12) Propulsori aerospaziali;

13) Sperimentazione e misure nei propulsori;
14) Strutture aeronautiche;
15) Teoria e tecnica della combustione.

Art. 8. — Corso di laurea in ingegneria chimica.

Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti:

a) *Obbligatori*:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Fisica II;
* 8) Meccanica razionale;
* 9) Scienza delle costruzioni;
* 10) Elettrotecnica;
* 11) Meccanica applicata alle macchine;
* 12) Fisica tecnica;
* 13) Chimica applicata;
* 14) Chimica II (organica);
* 15) Chimica fisica;
* 16) Principi di ingegneria chimica;
* 17) Chimica industriale;
* 18) Impianti chimici;
* 19) Macchine;
20) Complementi di chimica generale e inorganica;
21) Meccanica dei fluidi;
22) Tecnica delle costruzioni;
23) Impianti chimici II.

b) *da inserire negli indirizzi, a norma dei piani di studio*:

1) Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica I (semestrale);
2) Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica II (semestrale);
3) Chimica III;
4) Chimica fisica II;
5) Chimica fisica applicata;
6) Chimica industriale II;
7) Chimica macromolecolare;
8) Chimica metallurgica (e impianti metallurgici);
9) Complementi di analisi matematica e calcolo numerico;
10) Complementi di chimica industriale I (semestrale);
11) Complementi di chimica industriale II (semestrale);
12) Complementi di chimica organica;
13) Controlli automatici;
14) Corrosione e protezione dei materiali metallici;
15) Istituzioni di economia;
16) Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
17) Fisica III;
18) Fisica e ingegneria dei reattori nucleari;
19) Impianti chimici nucleari;
20) Impianti petroliferi;
21) Materiali metallici;
22) Metodi matematici per l'ingegneria;
23) Principi per le applicazioni dei materiali macromolecolari;
24) Programmazione della sperimentazione industriale (semestrale);
25) Radiochimica e chimica delle radiazioni;
26) Scienza dei metalli;
27) Separazione degli isotopi;
28) Siderurgia (e impianti siderurgici);
29) Strumentazione industriale chimica;
30) Struttura dei materiali macromolecolari I (semestrale);
31) Struttura dei materiali macromolecolari II (semestrale);
32) Tecnologia dei materiali nucleari;
33) Tecnologie chimiche delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti organici anticorrosivi;
34) Tecnologie dei metalli;
35) Teoria e pratica delle misure (semestrale);
36) Teoria e sviluppo dei processi chimici.

Art. 9. — Corso di laurea in ingegneria civile.

Il corso di laurea in ingegneria civile si articola in tre sezioni: edile, idraulica e trasporti.

Esso comprende i seguenti insegnamenti:

a) *Obbligatori*: comuni a tutte le sezioni:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Fisica II;
* 8) Meccanica razionale;
* 9) Disegno II;
* 10) Scienza delle costruzioni;
* 11) Elettrotecnica;
* 12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
* 13) Fisica tecnica;
* 14) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
* 15) Architettura tecnica;
* 16) Topografia;
* 17) Tecnica delle costruzioni;
* 18) Idraulica;
19) Geotecnica;

per la sezione edile:

20) Architettura e composizione architettonica;
21) Tecnologia degli elementi costruttivi;
22) Statica delle strutture prefabbricate;
23) Progetti di strutture;

per la sezione idraulica:

20) Costruzioni idrauliche;
21) Idrologia tecnica;
22) Ingegneria sanitaria;
23) Progetti di strutture;

per la sezione trasporti:

20) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
21) Tecnica urbanistica;
22) Tecnica ed economia dei trasporti;
23) Ponti e grandi strutture.

b) *da inserire negli indirizzi, a norma dei piani di studio*:

per la sezione edile:

1) Analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
2) Architettura tecnica II;
3) Complementi di ergotecnica edile;
4) Complementi di scienza delle costruzioni;
5) Costruzioni in acciaio;
6) Dinamica delle costruzioni;
7) Ergotecnica edile;
8) Impianti tecnici dell'edilizia;

9) Ingegneria sismica e problemi dinastici speciali;
10) Instabilità delle strutture;
11) Istituzioni di scienze economiche e sociali;
12) Macchinari per l'edilizia;
13) Ponti e grandi strutture;
14) Tecnica delle fondazioni;
15) Teoria della plasticità;
16) Organizzazione aziendale;

per la sezione idraulica:

1) Acustica applicata;
2) Calcolo numerico;
3) Complementi di ingegneria sanitaria;
4) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
5) Geologia generale e applicata;
6) Impianti speciali idraulici;
7) Ingegneria del territorio;
8) Istituzioni di scienze economiche e sociali;
9) Materie giuridiche;
10) Trattamenti delle acque di approvvigionamento;
11) Trattamenti delle acque di rifiuto;

per la sezione trasporti:

1) Costruzioni idrauliche;
2) Estimo;
3) Fotogrammetria;
4) Geologia generale e applicata;
5) Impianti di trasporto (trazione elettrica);
6) Ingegneria del territorio;
7) Istituzioni di scienze economiche e sociali;
8) Ricerca operativa;
9) Tecnica del traffico.

Corso di laurea in ingegneria elettronica

Art. 10. — Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende i seguenti insegnamenti:

a) *Obbligatori*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Scienza delle costruzioni;
10) Elettrotecnica;
11) Meccanica delle macchine e macchine;
12) Fisica tecnica;
13) Elettronica applicata;
14) Campi elettromagnetici e circuiti;
15) Misure elettriche;
16) Comunicazioni elettriche;
17) Controlli automatici;
18) Radiotecnica;
19) Teoria dei sistemi;
20) Organizzazione aziendale;
21) Complementi di analisi matematica;
22) Teoria dell'informazione e della trasmissione;
23) Programmazione dei calcolatori elettronici.

b) *da inserire negli indirizzi, a norma dei piani di studio*:

1) Antenne e propagazione;
2) Automazione sanitaria;
3) Biomacchine;
4) Biometria;
5) Calcolatori elettronici;
6) Calcolo numerico;
7) Complementi di algebra e geometria;
8) Complementi di ottica (ottica non lineare);
9) Complementi di programmazione;
10) Controllo dei processi;
11) Dispositivi elettronici;
12) Elettronica biologica;
13) Elettronica industriale;
14) Elettronica nucleare I;
15) Elettronica nucleare II;
16) Elettronica quantistica;
17) Fisica III;
18) Fisica dello stato solido;
19) Fisica matematica;
20) Gestione aziendale;
21) Identificazione e ottimizzazione;
22) Impianti per l'elaborazione dell'informazione;
23) Istituzioni di economia;
24) Linguaggi e traduttori;
25) Macchine elettriche;
26) Macchine per l'elaborazione dell'informazione;
27) Marketing industriale;
28) Metodi matematici per l'ingegneria;
29) Microonde;
30) Modelli e simulazione dei sistemi;
31) Ricerca operativa;
32) Sistemi biologici di controllo;
33) Sistemi biologici neurosensoriali;
34) Dispositivi numerici per l'elaborazione dei segnali;
35) Sistemi operativi;
36) Tecnologie elettroniche;
37) Teoria dei fenomeni aleatori;
38) Teoria della regolazione;
39) Teoria delle reti elettriche;
40) Teoria dei sistemi di comunicazione;
41) Teoria e pratica delle misure.

Art. 11. — Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica. Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti:

a) *Obbligatori*:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Fisica II;
* 8) Meccanica razionale;
* 9) Tecnologie meccaniche (con disegno);
* 10) Scienza delle costruzioni;
* 11) Elettrotecnica;
* 12) Meccanica applicata alle macchine;
* 13) Fisica tecnica;
* 14) Idraulica;
* 15) Macchine elettriche;
* 16) Misure elettriche;
* 17) Impianti elettrici;
* 18) Macchine;
* 19) Elettronica applicata;
20) Chimica applicata e materiali;
21) Complementi di analisi matematica;
22) Elettrotecnica industriale;
23) Costruzione di macchine elettriche;
24) Controlli automatici.

b) *da inserire negli indirizzi, a norma dei piani di studio*:

1) Applicazioni elettriche;
2) Calcolatori elettronici;
3) Calcolo numerico;
4) Centrali elettriche;
5) Complementi di algebra e geometria;
6) Complementi di macchine elettriche;
7) Complementi di misure elettriche;
8) Comunicazioni elettriche;
9) Costruzione di apparecchi elettrici;
10) Costruzione di macchine;
11) Dinamica e vibrazione delle macchine;
12) Istituzioni di economia;
13) Ergotecnica;
14) Generatori di vapore;
15) Impianti elettrici II;
16) Impianti di trasporto (trazione elettrica);
17) Impianti speciali idraulici;
18) Macchine di sollevamento e trasporto;
19) Macchine elettriche speciali;
20) Macchine fluidodinamiche;
21) Metodi matematici per l'ingegneria;
22) Organizzazione aziendale;
23) Programmazione dei calcolatori elettronici;
24) Tecnica delle alte tensioni;
25) Tecnica delle costruzioni.

Art. 12. — Corso di laurea in ingegneria meccanica.

Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti:

a) *Obbligatori*:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Fisica II;
* 8) Meccanica razionale;
* 9) Tecnologia meccanica;
* 10) Elementi di macchine con disegno;
* 11) Chimica applicata;
* 12) Scienza delle costruzioni;
* 13) Elettrotecnica;
* 14) Meccanica applicata alle macchine;
* 15) Fisica tecnica;
* 16) Idraulica;
* 17) Macchine;
* 18) Impianti meccanici;
* 19) Costruzione di macchine;
20) Metallurgia;
21) Disegno di macchine;
22) Dinamica e vibrazione delle macchine;
23) Tecnica delle costruzioni;
24) Misure meccaniche e termiche.

b) *da inserire negli indirizzi, a norma dei piani di studio*:

1) Acustica applicata;
2) Analisi sperimentale delle tensioni;
3) Automazione e regolazione;
4) Biomacchine;
5) Calcolo numerico;
6) Centrali di energia;
7) Complementi di macchine (macchine motrici alternative);
8) Costruzione di macchine II (calcolo o progetto di macchine);
9) Costruzioni automobilistiche;
10) Costruzioni in acciaio;
11) Criteri di impiego delle macchine utensili;
12) Elettrotermia ed elettrometallurgia;
13) Ergotecnica;
14) Generatori di potenza meccanica;
15) Generatori di vapore;
16) Gestione degli impianti industriali;
17) Impianti di condizionamento;
18) Impianti di trasporto (trazione elettrica);
19) Impianti meccanici II;
20) Ingegneria sanitaria;
21) Istituzioni di economia;
22) Macchine agricole;
23) Macchine di sollevamento e trasporto;
24) Macchine fluidodinamiche;
25) Motori per missili;
26) Problemi speciali di meccanica;
27) Motori per aeromobili;
28) Progetto di macchine utensili;
29) Progetto di strutture meccaniche;
30) Siderurgia (e impianti siderurgici);
31) Sistemi oleodinamici e pneumatici;
32) Tecnica del traffico;
33) Tecnica ed economia dei trasporti;
34) Tecnologie dei metalli;
35) Tecnologie industriali;
36) Tecnologie meccaniche II;
37) Teoria e pratica delle misure;
38) Teoria e tecnica della combustione.

Art. 13. — Corso di laurea in ingegneria nucleare.

Il corso di laurea in ingegneria nucleare comprende i seguenti insegnamenti:

a) *Obbligatori*:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno;
* 6) Analisi matematica II;
* 7) Fisica II;
* 8) Meccanica razionale;
* 9) Tecnologie meccaniche (con disegno);
* 10) Scienza delle costruzioni;
* 11) Elettrotecnica;
* 12) Meccanica delle macchine;
* 13) Fisica tecnica;
* 14) Fisica atomica;
* 15) Fisica nucleare;
* 16) Elettronica nucleare;
* 17) Fisica del reattore nucleare;
* 18) Macchine;
* 19) Impianti nucleari;
20) Complementi di analisi matematica;
21) Elettronica nucleare II;
22) Controllo del reattore nucleare I;
23) Costruzioni meccaniche per impianti nucleari.

b) *da inserire negli indirizzi, a norma dei piani di studio*:

1) Acceleratori di particelle;
2) Calcolatori elettronici;
3) Calcolo numerico;
4) Chimica fisica;

5) Complementi di impianti nucleari;
6) Complementi di ottica (ottica non lineare);
7) Complementi di scienza delle costruzioni;
8) Controlli automatici;
9) Dinamica delle costruzioni;
10) Elettronica quantistica;
11) Fisica III;
12) Fisica dello stato solido;
13) Fisica del reattore nucleare II;
14) Dispositivi elettronici;
15) Fisica dei plasmi;
16) Fisica matematica;
17) Fisica statistica;
18) Fisica teorica;
19) Metodi matematici;
20) Organizzazione aziendale;
21) Protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
22) Rivelatori di radiazione e trasduttori;
23) Rumore nei dispositivi elettronici e nei sistemi di misura;
24) Separazione degli isotopi;
25) Strumentazione elettronica per la fisica;
26) Tecnica delle costruzioni;
27) Tecnologie dei materiali nucleari;
28) Teoria della regolazione;
29) Teoria dei fenomeni aleatori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 145. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1971.

Ripartizione degli utili della lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 27 settembre 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969 e 11 luglio 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 27 settembre 1970, sono devoluti per il 77,85106 per cento ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

	%
1. Roma — Federazione Nazionale della Stampa Italiana	1,07924
2. Roma — Fondo di assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza	1,54176
3. Roma — Associazione Nazionale Carabinieri	0,92506
4. Vigolzone (Piacenza), frazione Villò - Asilo « Katie Nasalli Rocca »	0,15418
5. Imperia — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
6. Paola (Cosenza) — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
7. Cassino (Frosinone) — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
8. Patti (Messina) — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
9. Savona — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
10. Teramo — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
11. Velletri (Roma) — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
12. Verona — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
13. Vicenza — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
14. Rovereto (Trento) — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15413
15. Rieti — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
16. Ravenna — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418

	%
17. Parma — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica . .	0,15418
18. Siena — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica	0,15418
19. Tolmezzo (Udine) — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica . .	0,15418
20. Urbino (Pesaro) — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica .	0,15418
21. Mantova — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica . .	0,15418
22. Lucca — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica .	0,15418
23. Camerino (Macerata) — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica . .	0,15418
24. Ferrara — Consiglio di Patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso la Procura della Repubblica .	0,15418
25. Merano (Bolzano) — Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura . . .	21,58470
26. Saint Nicolas (Aosta) — Ente Comunale di Assistenza . . .	0,09250
27. Roma — Concorso Nazionale l'Ugoletta d'Oro d'Italia . .	0,15418
28. Pisa — Scuola Materna San Francesco	0,07709
29. Pisa — Gruppo Artistico Letterario « La Soffitta » . . .	0,07709
30. Montieri (Grosseto) — Asilo Infantile dell'Istituto Femminile « San Francesco » delle Suore Stigmatine .	0,09250
31. Senigallia (Ancona) — Scuola Materna « San Vincenzo » delle Figlie della Carità .	0,09250
32. Bevagna (Perugia) — Scuola Materna « Nido della Provvidenza » . .	0,15418
33. Tuscania (Viterbo) — Ente Comunale di Assistenza	0,92506
34. Viterbo — Ente Comunale di Assistenza	0,61670
35. Arlena di Castro (Viterbo) — Ente Comunale di Assistenza .	0,46253
36. Tessennano (Viterbo) — Ente Comunale di Assistenza . . .	0,30835
37. Piansano (Viterbo) — Ente Comunale di Assistenza .	0,30835
38. Cellere (Viterbo) — Ente Comunale di Assistenza	0,30835
39. Valentano (Viterbo) — Ente Comunale di Assistenza .	0,30835
40. Canino (Viterbo) — Scuola Materna « Pio XII »	0,09250
41. Artena (Roma) — Asilo Infantile « Santa Croce »	0,09250
42. Roma — Associazione Combattenti e reduci fra i Dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica . . .	0,15418
43. Roma — Associazione « Casa della Mamma »	0,15418
44. Roma Scuola Materna dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di San Giovanni Bosco	0,09250
45. Avellino, rione San Tommaso — Scuola Materna « San Gerardo »	0,09250
46. Forino (Avellino) — Parrocchia di S. Stefano - Per le opere assistenziali	0,06167
47. Foggia — Istituto « Filippo Smaldone » per Sordomute	0,30835
48. Bari — Asilo Infantile delle Suore Francescane	0,09250
49. Fasano (Brindisi) — Scuola Materna « Maria Assunta » della Parrocchia Matrice San Giovanni Battista	0,15418
50. Canosa di Puglia (Bari) — Scuola Materna « Paolo e Lucia Pastore »	0,15418
51. Ruvo di Puglia (Bari) — Asilo Infantile delle Suore Gerardine	0,09250
52. Saracena (Cosenza) — Asilo Infantile « Domenico e Gaetano Forestieri »	0,10792
53. Laino Castello (Cosenza) — Arcipretura Curata di S. Teodoro Martire - Per le opere assistenziali	0,06167
54. Modica (Ragusa) — Oratorio « San Giovanni Bosco »	0,15418
55. Sassari — Opera Pro Liberati dal Carcere « Cuore Immacolato di Maria »	0,15418
56. Lula (Nuoro) — Scuola Materna « Beata Vergine Assunta »	0,09250
57. Gravina di Puglia (Bari) — Scuola Materna e Oratorio « Maria Immacolata » . . .	0,07709
58. Caserta — Orfanotrofio Maschile « S. Antonio »	0,15418
59. Roma — Polisportiva Libertas « San Saba »	0,09250
60. Trissino (Vicenza) — Casa della Gioventù	0,07709
61. Palermo — Associazione Nazionale Reduci d'Oltremare	0,15418
62. Roma — Suore Francescane Cuore Immacolato di Maria	0,07709
63. Torino — Federazione Italiana Escursionismo	0,07709
64. Roma — Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani di Militari dell'Arma dei Carabinieri	0,30835
65. Belluno — Associazione Emigranti Bellunesi	0,15418
66. Catania — Parrocchia di San Leone Vescovo - Per le opere assistenziali	0,07709
67. Catania, frazione Ognina — Parrocchia « S. Lucia » - Per le opere assistenziali . . .	0,07709
68. Catania — Parrocchia S. Luigi Gonzaga - Per le opere assistenziali	0,07709
69. Catania, frazione Ognina — Parrocchia S. Maria - Per le opere assistenziali	0,07709
70. Monterosi (Viterbo) — Casa di Noviziato delle Suore Missionarie della Consolata - Per le opere assistenziali	0,07709

	%
71. Rivodutri (Rieti) — Asilo Infantile « S. Michele Arcangelo »	0,09250
72. Roma — Sci Club Tesoro .	0,07709
73. Martinsicuro (Teramo), località Villa Rosa — Asilo Infantile « Sacro Cuore » .	0,07709
74. San Lucido (Cosenza) — Polisportiva Libertas « Gervasio Federici »	0,30835
75. San Nicola da Crissa (Catanzaro) — Asilo Infantile « Padre Leone Pileggi »	0,30835
76. L'Aquila — Curia Provinciale dei Padri Cappuccini d'Abruzzo - Per le opere assistenziali .	0,07709
77. Pescocostanzo (L'Aquila) — Parrocchia S. Maria del Colle - Per le opere assistenziali	0,07709
78. Rocca di Cambio (L'Aquila) — Parrocchia di S. Lucia - Per le opere assistenziali	0,07709
79. Fano Adriano (Teramo), frazione Cerqueto — Asilo Infantile Parrocchiale « Maria Immacolata »	0,07709
80. Calascio (L'Aquila) — Parrocchia S. Nicola di Bari - Per le opere assistenziali .	0,07709
81. Vasto (Chieti) — Istituto Figlie della Croce - Per le opere assistenziali	0,07709
82. Capriolo (Brescia) — Istituto Educativo delle Suore Orsoline dell'Unione Romana .	0,07709
83. Belvedere Marittimo (Cosenza), frazione Marina — Parrocchia di Maria SS. del Rosario di Pompei per gli Oratori .	0,18501
84. Bisignano (Cosenza) — Parrocchia S. Giovanni Evangelista - Per le opere assistenziali	0,09250
85. Bonifati (Cosenza) — Scuola Materna « Madonna del Rosario »	0,09250
86. Caccuri (Catanzaro) — Asilo Infantile « Giovanni Cena »	0,09250
87. Drapia (Catanzaro), località Sant'Angelo - Istituto Villa Felice .	0,15418
88. Casabona (Catanzaro), frazione Zinga — Parrocchia S. Giovanni Battista - per le opere assistenziali	0,09250
89. Cassano al Ionio (Cosenza) — Ospizio di Santa Maria di Loreto	0,15418
90. Catanzaro — Associazione Provinciale degli Artigiani	0,09250
91. Catanzaro — C.O.E.C. - Centro Orientamento Emigrati Calabresi	0,09250
92. Catanzaro, rione Pontepiccolo — Parrocchia S. Croce - Per le opere assistenziali	0,09250
93. Cessaniti (Catanzaro), frazione San Cono — Scuola Materna Parrocchiale	0,09250
94. Cetraro (Cosenza) — Scuola Materna « Stella Maris »	0,09250
95. Cirò (Catanzaro), località Cirò Superiore — Istituto Educativo « Gesù Bambino »	0,09250
96. Drapia (Catanzaro), frazione Gasponi — Parrocchia S. Acendino Martire - Per le opere assistenziali . .	0,09250
97. Filadelfia (Catanzaro) — Parrocchia San Teodoro - Per le opere assistenziali .	0,15418
98. Fossato Serralta (Catanzaro), frazione Maranise — Parrocchia San Nicola di Bari - Per le opere assistenziali	0,09250
99. Ionadi (Catanzaro) — Casa Gesù Sacerdote « Ricovero Bambini Poveri e Scuola Materna "Maria Pisa" »	0,15418
100. Lamezia Terme (Catanzaro) — Società Operaia di Mutuo Soccorso « Montesanti e Maruca »	0,15418
101. Marcellinara (Catanzaro) — Asilo Infantile	0,15418
102. San Costantino Calabro (Catanzaro) — Parrocchia di San Costantino - Per le opere assistenziali	0,09250
103. San Giovanni in Fiore (Cosenza) — Parrocchia dei Frati Minori Cappuccini - Per le opere assistenziali	0,11718
104. Roma, località Morena — Piccola Opera di S. Giuseppe delle Suore Francescane . .	0,17268
105. Amalfi (Salerno) — Asilo Infantile « Clara M. D'Amato »	0,09250
106. Bologna — Centro di Documentazione dell'Istituto per le Scienze Religiose	0,30835
107. Brescia — Parrocchia di S. Giovanni Evangelista - Per le opere assistenziali . .	0,07709
108. Buggiano (Pistoia), frazione Borgo a Buggiano — Collegio Agostiniano Santa Maria in Selva	0,07709
109. Castellammare di Stabia (Napoli) — Colonia « Stella Maris » delle Suore Francescane Alcantarine	0,08017
110. Fiesole (Firenze) — Istituto delle Suore Stigmatine	0,07709
111. Firenze, frazione S. Gaggio — Scuola Materna delle Suore Agostiniane	0,07709
112. Forlì — Ente Assistenziale « Giorgina Saffi »	0,07709
113. Ferrara, località Parasacco — Parrocchia di S. Carlo Borromeo - Per le opere assistenziali	0,07709
114. Genova — Federazione Italiana Escursionismo Comitato Regionale Ligure . . .	0,07709
115. Genova — Istituto Internazionale delle Comunicazioni	0,15418
116. Gravina di Puglia (Bari) — Parrocchia di San Giovanni Evangelista - Per le opere assistenziali	0,07709
117. Luserna San Giovanni (Torino) — Centro Gioventù Operaia delle Suore Missionarie di Gesù Lavoratore	0,07709
118. Massa Martana, località Viepri (Perugia) — Parrocchia « Natività di Maria Santissima » - Per le opere assistenziali	0,07709
119. Milano — Università Cattolica del Sacro Cuore - Per il Centro di Cultura	0,61670
120. Monsummano Terme (Pistoia) — Asilo Infantile « Principessa di Piemonte »	0,07709
121. Roccagiovine (Roma) — Associazione Pro Loco	0,07709
122. Roma — Associazione Cristiana Artigiani Italiani « A.C.A.I. »	0,30835
123. Roma — Associazione di Educazione, Lavoro, Istruzione e Sport « E.L.I.S. » . . .	0,30835
124. Roma — Associazione per lo Sviluppo e l'Incremento della Cooperazione	0,07709
125. Roma — Circolo Culturale « Persona » .	0,07709
126. Roma — Cinecircolo Kennedy	0,07709
127. Roma — Federazione Nazionale « Pro Natura » dell'Istituto di Botanica dell'Università di Roma	0,15418

	%
128. Roma — Parrocchia S. Maria Stella Mattutina - Opere assistenziali	0,15418
129. Roma — Servizio Sociale Internazionale - Sezione Italiana sotto gli auspici della Croce Rossa Italiana	0,15418
130. Santa Sofia (Forlì), frazione Isola — Parrocchia S. Maria in Cosmedin - Per le opere assistenziali	0,07709
131. Scala (Salerno), frazione Pontone — Asilo Infantile « San Luigi Gonzaga »	0,09250
132. Arpino (Frosinone) — Pro Loco	0,15418
133. Bagnone (Massa Carrara) — Comitato per l'Estate Bagnonese	0,15418
134. Bari — A.M.I.C. - Associazione Mutilati ed Invalidi Civili	0,07709
135. Bologna — Centro Studi Politico Sociali « Ezio Vanoni »	0,06167
136. Carrara (Massa Carrara) — Cenacolo Culturale « Arturo Dazzi »	0,18501
137. Caserta — Asilo Infantile « De Dominicis »	0,09250
138. Caserta — Istituto Suore di Carità - Per l'Asilo e Scuola Sant'Antida	0,09250
139. Castiglione dei Pepoli (Bologna) — Associazione Turistica Castiglionese	0,15418
140. Cesenatico (Forlì) — Unione Sportiva « Alfiero Moretti »	0,06167
141. Civitella Roveto (L'Aquila) — Associazione Culturale Ricreativa Assistenziale « A.C. R.A. » Enrico Mattei	0,07709
142. Codigoro (Ferrara), località Pontemaudino — Parrocchia dell'Addolorata - Per le opere assistenziali	0,06167
143. Comacchio (Ferrara), Porto Garibaldi — Ente Comunale di Assistenza	0,30835
144. Fano (Pesaro) — Comitato ex Combattenti 94° Reggimento Fanteria per il Sacrario ai Caduti	0,09250
145. Ferrara — Direzione Orfanotrofi e Conservatori	0,09250
146. Ferrara — E.N.A.L. - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori - Direzione Provinciale	0,30835
147. Frosinone — Società Operaia di Mutuo Soccorso	0,09250
148. Fossombrone (Pesaro) — Istituzioni Riunite di Assistenza e Beneficenza - Per l'Opera Pia Ricovero di Mendicità	0,09250
149. Gemmano (Forlì) — Ente Comunale di Assistenza	0,61670
150. Genova — Unione Italiana per il Progresso della Cultura - Comitato Provinciale	0,15418
151. Gorizia — Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia - Sezione Provinciale	0,06167
152. Gorizia — Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale	0,18501
153. Levanto (La Spezia) — Circolo Culturale « Amici di Levanto » - Per l'Organizzazione della III Edizione del Concorso Nazionale di Poesia « Città di Levanto » 1971	0,06167
154. Lugo (Ravenna) — Unione Sportiva « Lugo » dell'Associazione Italiana Circoli Sportivi	0,07709
155. Mesola (Ferrara) — Associazione Turistica Pro Loco	0,09559
156. Milano — Associazione Nazionale tra gli Anziani dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro	0,15418
157. Monchio delle Corti (Parma), frazione Lugagnano — Centro di Cultura Popolare	0,03084
158. Montecastrilli (Terni), frazione Quadrelli — Suore Francescane dell'Atonement - Per le opere assistenziali	0,07709
159. Monte Romano (Viterbo) — Asilo Infantile « Maria Pia di Savoia »	0,07709
160. Monterotondo Marittimo (Grosseto) — Parrocchia di San Lorenzo Martire - Per le opere assistenziali	0,07709
161. Monte Romano (Viterbo) — Società Sportiva « Monteromano »	0,07709
162. Montorio Inferiore (Avellino) — Parrocchia Santa Maria a Zita - Per le opere assistenziali	0,07709
163. Narni (Terni) — Associazione Turistica « Pro Narni »	0,07709
164. Monza (Milano) — Scuola Agraria Femminile	0,07709
165. Osimo (Ancona) — Società Bandistica « Città di Osimo »	0,09250
166. Palombara Sabina (Roma) — Associazione Nazionale Combattenti e Reduci	0,15418
167. Palombara Sabina (Roma) — Ente Comunale di Assistenza	0,07709
168. Palombara Sabina (Roma) — Unione Sportiva « Palombara »	0,09250
169. Peio (Trento), frazione Cogolo, località Valle — Corpo Bandistico « Giampaolo Casarotti »	0,09250
170. Piazza al Serchio (Lucca) — Unione Sportiva	0,06167
171. Pietrasanta (Lucca) — Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra	0,03201
172. Roccalumera (Messina) — Società Sportiva Club Ficara	0,15418
173. Roma — Associazione Nazionale Invalidi Civili - Presidenza Nazionale	3,39188
174. Roma — Associazione Sanitaria Internazionale	0,07709
175. Roma — Centro di Iniziativa Giovanile	0,38544
176. Roma — Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Sede Centrale	0,61670
177. Roma — Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani - Sede Centrale	0,15418
178. Roma — Istituto di Storia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma	0,61670
179. Roma — Gruppo Sportivo Dipendenti Ministero Finanze	0,09250
180. Roma, frazione Ostia Lido — Scuola Elementare Parificata Suore Mariane	0,07709
181. Roma — Sodalizio dei Sabini	0,06167
182. Roma — Unione Nazionale delle Forze di Polizia in Pensione - Direzione Centrale	0,15418
183. Sant'Agostino (Ferrara) — Circolo Sportivo « Sant'Agostino »	0,30835
184. Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) — Ospedale Civile	0,15418
185. Seravezza (Lucca), frazione Azzano — Polisportiva « La Salamandra »	0,03084
186. Seravezza (Lucca), frazione Basati — Pubblica Assistenza	0,06167

	%
187. Sulmona (L'Aquila) — Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo	0,09250
188. Tarquinia (Viterbo) — Gruppo « Fratelli Nardi » dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia	0,09250
189. Trevi (Perugia) — Associazione Pro-Trevi	0,07709
190. Verucchio (Forlì) — Centro Internazionale Ricerche sulle Strutture Ambientali « Pio Manzù »	0,46253
191. Verucchio (Forlì) — Comitato Promotore della Rassegna all'Editoria Italiana, del Premio all'Editore e della Fiera Mercato del Libro Italiano e Straniero	0,30835
192. Villa Basilica (Lucca) — Venerabile Confraternita di Misericordia	0,06167
193. Villacollemandina (Lucca) — Ente Comunale di Assistenza	0,07709
194. Volterra (Pisa) — Circolo Culturale « Dante Alighieri »	0,09250
195. Assisi (Perugia), frazione Santa Maria degli Angeli — Istituto « Patrono d'Italia »	0,07709
196. Città di Castello (Perugia), frazione San Secondo — Parrocchia di San Bartolomeo - Per l'Asilo Infantile « Sant'Agnese »	0,07709
197. Collalto Sabino (Rieti) — Orfanotrofio « Cuore Immacolato di Maria »	0,07709
198. Donada (Rovigo) — Centro Addestramento Professionale «San Giuseppe Artigiano» - Per le opere assistenziali	0,15418
199. Pordenone — Parrocchia di San Francesco d'Assisi - Per le opere sociali di assistenza	0,15418
200. Roma, località Vigna Mangani, 2 — Asilo Infantile dell'Istituto San Leone Magno dei Fratelli Maristi	0,30835
201. Roma — Associazione Partigiani Cristiani - Segreteria Nazionale	0,61670
202. Roma — Comitato Nazionale Femminile della Croce Rossa Italiana	0,30835
203. Sacile (Pordenone), frazione Camolli — Parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù - Per le opere assistenziali	0,07709
204. Subiaco (Roma) — Abazia di Santa Scolastica dei Padri Benedettini - Per le opere assistenziali	0,18501
205. Todi (Perugia), località Ponterio — Parrocchia Maria Regina Assunta in Cielo - Per l'Asilo Infantile	0,07709
206. Trevi (Perugia), frazione Bovara — Asilo Infantile « Aurelio Marconi »	0,07709
207. Agrigento — Istituto Sacro Cuore « Casa di Riposo »	0,15418
208. Arona (Novara), frazione Mercurago — Asilo Infantile	0,09250
209. Borgomanero (Novara) — Asilo Infantile Santo Stefano	0,30835
210. Borgomanero (Novara) — Asilo Infantile Santa Cristina	0,15418
211. Borgomanero (Novara) — Scuola Materna Vallegola	0,15418
212. Borgomanero (Novara) — Centro Tumori dell'Ospedale Civile	0,30835
213. Borgomanero (Novara) — Centro Dialisi dell'Ospedale Civile	0,30835
214. Briga Novarese (Novara) — Asilo Infantile Novarese	0,15418
215. Caltanissetta — Istituto Signore della Città delle Terziarie Francescane del Signore - Per le opere assistenziali	0,15418
216. Contessa Entellina (Palermo) — Istituto Santa Chiara - Per l'Asilo Santa Caterina - Orfanotrofio Maschile	0,15418
217. Corleone (Palermo) — Parrocchia di S. Elena e Costantino - Per l'Asilo Parrocchiale	0,15418
218. Erice (Trapani), località Fontanelle — Casa San Giuseppe delle Suore Oblate del Sacro Cuore	0,15418
219. Gignese (Novara), frazione Vézzo — Asilo Infantile	0,30835
220. Marsala (Trapani) — Orfanotrofio Femminile « Rubino »	0,15418
221. Monreale (Palermo) — Albergo dei Poveri	0,15418
222. Montallegro (Agrigento) — Parrocchia di San Leonardo - Per le opere assistenziali	0,15418
223. Mazara del Vallo (Trapani) — Casa delle Fanciulle « S. Agnese »	0,15418
224. Momo (Novara), frazione Alzate — Asilo Infantile	0,15418
225. Momo (Novara) — Asilo Infantile	0,15418
226. Noto (Siracusa) — Parrocchia San Francesco d'Assisi all'Immacolata dei Frati Minori Conventuali - Per le opere assistenziali	0,07709
227. Novara — Centro Tumori Ospedale Maggiore	0,30835
228. Novara — Civico Istituto Dominioni	0,15418
229. Torino — Unione Italiana di Solidarietà Sociale « U.I.S.S. »	0,15418
230. Novara — U.I.S.S. - Unione Italiana di Solidarietà Sociale - Sezione Provinciale Novarese	0,15418
231. Pachino (Siracusa) — Casa del Fanciullo « Domenico Savio »	0,07709
232. Palermo — Istituto delle Artigianelle	0,15418
233. Palermo — Monastero Immacolata Concezione delle Benedettine - Per le opere assistenziali	0,15418
234. Palermo — Parrocchia S. Luisa di Marillac - Per le opere assistenziali	0,15418
235. Prizzi (Palermo) — Parrocchia San Giovanni Battista - Per le opere assistenziali	0,15418
236. Spadafora (Messina) — Istituto Ancelle Riparatrici « Orfanotrofio Regina Pacis »	0,07709
237. Termini Imerese (Palermo) — Istituto Santissimo Bambino Gesù nel Collegio di Maria	0,15418
238. Veruno (Novara), frazione Revislate — Asilo Infantile « Carlo De Martini »	0,15418
239. Veruno (Novara) — Asilo Infantile	0,15418
240. Vizzini (Catania) — Ospizio per Vecchi « S. Vincenzo de' Paoli »	0,07709
241. Alano di Piave (Belluno) — Associazione Pro Loco	0,07863
242. Brescia — Circolo Culturale « Gaetano Salvemini »	0,15418
243. Casale Monferrato (Alessandria) — Circolo di Cultura « Giacomo Matteotti »	0,61670
244. Catania — Villa S. Maria degli Angeli per Assistenza alla Madre ed al Bambino	0,07709

	%
245. Catania — Seminario Arcivescovile Attività Assistenziali e Culturali	0,13876
246. Catania — Congregazione delle Domenicane del Sacro Cuore di Gesù - Per le opere assistenziali	0,07709
247. Catania — Istituto Fratelli Gualandi per Sordomuti	0,07709
248. Catania — Figlie di Maria Ausiliatrice Casa Famiglia « Madre Morano » - Per le opere assistenziali .	0,07709
249. Catania — Istituto Femminile San Giovanni Bosco	0,07709
250. Catania — Casa di Carità - Per l'Opera di Soccorso Infermi Poveri a Domicilio	0,15418
251. Catania, frazione Ognina — Suore Francescane Missionarie dell'Eucarestia - Asilo Nido per i Figli dei Detenuti - Attività Sociali	0,07709
252. Lobbi (Alessandria) — Circolo Ricreativo ARCI	0,30835
253. Novi Ligure (Alessandria) — Circolo Culturale G. Matteotti	0,61670
254. Paternò (Catania) — Associazione Nazionale Famiglie Degli Emigrati	0,17730
255. Valmacca (Alessandria), frazione Rivalba — Circolo Ricreativo ARCI	0,15418
256. Milano — Centro Studi di Critica Sociale .	1,23341
257. Milano — Centro Informazioni e Ricerche sui Problemi dell'Economia e del Lavoro	0,92506
258. Milano — Circolo Culturale Turati .	0,92506
259. Roma — I.S.SO.CO. - Istituto per lo Studio della Società Contemporanea .	3,08353
260. Roma — Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori e l'Assistenza degli Emigrati « Fernando Santi »	3,08353
261. Potenza — Centro Italiano di Solidarietà Sociale	0,30835
262. Caccuri (Catanzaro) — Piccola Casa dei Poveri « Raffaele e Vincenzo Ambrosio » . .	0,09250
263. Alessandria — Circolo Ricreativo Giacomo Matteotti . .	0,61670
264. Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), frazione Prunella — Istituto « Addolorata »	0,09250
265. Roma — Associazione Culturale « La Famiglia Siciliana »	0,07709
266. Petralia Soprana (Palermo) — Società Operaia di Mutuo Soccorso . .	0,14801
267. Terrasini (Palermo) — Istituto « San Giovanni Bosco »	0,15418
268. Parma — Oratorio della Parrocchia SS. Trinità . .	0,30835
269. Cosenza — Istituto « S. Teresa del Bambino Gesù » . . .	0,09250

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 22,14894 per cento.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — GIOLITTI — PRETI — RESTIVO
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1971
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 1

(11190)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Viste le tabelle degli organici delle carriere del personale del Ministero degli affari esteri allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1078 e n. 1079;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970, alla determinazione delle nuove piante organiche e alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero degli affari esteri;

Vista la situazione degli organici del Ministero degli affari esteri al 30 agosto 1970, dalla quale si rileva che a tale data erano stati soppressi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

un posto nel grado iniziale della carriera diplomatica;

due posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri sono stabilite con effetto dal 1° luglio 1970 dalle tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P,* e *Q* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1971
Registro n. 337, foglio n. 211

TABELLA A

Ruolo organico della carriera diplomatica

Parametro	Grado	Posti di organico
825	Ambasciatore	22
772	Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe	56
742	Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe	88 (1)
530	Consigliere di ambasciata	175 (2)
426 387	Consigliere di legazione	190
307	Primo segretario di legazione .	529
257 190	Segretario di legazione .	
		1.060

(1) Cui si aggiungono 4 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

(2) Cui si aggiungono 27 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

TABELLA B

Ruolo della carriera direttiva-amministrativo

Parametro	Grado	Posti di organico
742	Ispettore generale capo amministrativo	1
530	Ispettore generale amministrativo .	9 (1)
426 387	Ispettore superiore amministrativo	25 (2)
307	Ispettore amministrativo .	115 (3)
257 190	Vice ispettore amministrativo .	
		150

(1) Cui si aggiungono 4 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

(2) Cui si aggiungono 14 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

(3) Cui si aggiungono 26 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

TABELLA C

Ruolo organico della carriera di concetto del personale di cancelleria

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Cancelliere capo	104 (1)
297 255	Cancelliere principale	468 (2)
218 178 160	Cancelliere . .	468
		1.040

(1) Cui si aggiungono 20 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

(2) Cui si aggiungono 145 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

TABELLA D

Ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti commerciali

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Assistente commerciale capo	27
297 255	Assistente commerciale principale	122
218 178 160	Assistente commerciale	121
		270

TABELLA E

Ruolo organico della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Posti di organico
245	Coadiutore superiore	175 (1)
213 183	Coadiutore principale	787 (2)
163 133 120	Coadiutore	786
		1.748

(1) Cui si aggiungono 25 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

(2) Cui si aggiungono 205 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

TABELLA F

Ruolo organico della carriera ausiliaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico A (1)	Posti di organico B (1)
165 143	Commesso capo . . .	120 (2)	169 (2)
133 115 100	Commesso	280	394
		400	563

(1) Ex art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(2) Cui si aggiungono 39 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

TABELLA G

Ruolo organico della carriera ausiliaria (autisti)

Parametro	Qualifica	Posti di organico
165 143	Autista capo	60 (1)
133	Autista	140
		200

(1) Cui si aggiungono 14 posti in soprannumero ai sensi dell'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967/18.

TABELLA *H*

Ruolo organico direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica

Parametro	Qualifica	Posti di organico
	I	
530 426 387	Soprintendente all'archivio storico-diplomatico	1
	II	
530	Esperto capo	3
426 387 307	Esperto nella ricerca storico-diplomatica	6
		9

TABELLA *I*

Ruolo organico del personale di biblioteca

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530 426 387	Direttore	1
426 387 307	Bibliotecario	2

TABELLA *L*

Ruolo organico direttivo degli esperti in lingue estere

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Esperto capo	1
426 387	Esperto 1ª classe	3
307 257 218	Esperto in lingue estere	8
		12

TABELLA *M*

Ruolo organico degli esperti in crittografia

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Esperto capo	1
426 387 307	Esperto	2

TABELLA *N*

Ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Interprete capo	2
297 255	Interprete principale	7
218 178 160	Interprete	5
		14

TABELLA *O*

Ruolo organico dei periti tecnici

Parametro	Qualifica	Posti di organico
370	Perito tecnico capo	3
302 260	Perito tecnico principale	10
227 188 160	Perito tecnico	9
		22

TABELLA *P*

Ruolo organico delle qualifiche speciali esecutive

Parametro	Qualifica	Posti di organico
245 218	Proto	1
218 188	Vice proto	2
		3

TABELLA *Q*

Ruolo organico degli operai

Parametro	Qualifica	Posti di organico - Tipografia e fotorotolitografico	Posti di organico - Economato	Totale
210	Capi operai	11	4	15
190 165	Operai specializzati	38	12	50
173 146 129	Operai qualificati	24	16	40
153 133 115	Operai comuni	4	16	20
		77	48	125

(12072)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C., S.p.a., con sede di esercizio in Capri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la ministeriale n. 686868 del 21 febbraio 1964, con la quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C., S.p.a., con sede di esercizio in Capri, via Acquaviva n. 6;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata nel 1970 dall'impresa suddetta e da essa comunicati, con la convalida dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Napoli, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dai quali si rileva che l'energia elettrica prodotta ha superato, nell'anno indicato, i quindici milioni di chilowattore;

Visti gli analoghi dati relativi all'attività elettrica svolta nel 1971, rilevati dalle dichiarazioni bimestrali di consumo presentate dall'impresa all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Napoli, dai quali emerge che l'impresa medesima, già nel corso del bimestre settembre-ottobre, aveva prodotto, per il secondo anno consecutivo, oltre quindici milioni di chilowattore, integrando così l'ipotesi di nazionalizzazione prevista dall'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 12, secondo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale dispone che il limite di cui al citato art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è applicabile alle imprese elettriche che, nelle isole minori, provvederanno alla costruzione e all'esercizio di impianti di dissalamento delle acque di mare;

Vista l'istanza e la documentazione allegata, presentata in data 9 dicembre 1971 con la quale la Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C., S.p.a. ha chiesto di potersi avvalere della norma anzidetta in vista della progettata realizzazione in Capri di un impianto di dissalazione di acqua marina;

Considerato che la disposizione invocata dalla società istante, come emerge dagli stessi atti parlamentari relativi alla discussione ed approvazione della norma, è applicabile solo a quelle imprese elettriche operanti nelle isole minori per le quali non si siano già verificate per due anni consecutivi le condizioni per la loro nazionalizzazione previste dall'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dalla Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C., S.p.a. tali condizioni si erano già verificate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 ottobre 1971, n. 853, come risulta dai dati di produzione dell'impresa sopra citati e come confermato dalla stessa impresa nell'istanza sopra richiamata;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere, disattesa l'istanza presentata dall'impresa dopo che essa aveva già superato la produzione di 15 milioni di kWh per due anni consecutivi, al trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica esercitata dalla Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C., S.p.a., ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che il trasferimento deve aver effetto dal 1° gennaio 1972, in quanto che, pur essendosi già verificate nel corso del 1971 le condizioni per il trasferimento stesso, l'impresa ha diritto a continuare l'esercizio sino al completamento del biennio;

Ritenuto che l'impresa elettrica della Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C., S.p.a., con sede di esercizio in Capri, via Acquaviva n. 6, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'impresa elettrica della Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C., S.p.a., con sede di esercizio in Capri, via Acquaviva n. 6, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla Società per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C., S.p.a., con sede di esercizio in Capri, via Acquaviva n. 6, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1971, n. 6439/4343, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 1971 (registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 210) è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 13.494.194, (lire tredicimilioniquattrocentonovantaquattromilacentonovantaquattro), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 246.36.70 nei confronti della ditta Società Azionaria Industrie Boschive e Legnami (S.A.I. B.E.L.), e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 895, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.545.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6123/4027 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960) nella misura di L. 9.949.194.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 9.834.051, (*lire novemilioniottocentotrentaquattromilacinquantuno*).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 19.775.000 (lire diciannovemilionisettecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli *articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230* e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 20 luglio 1971.

(11847)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 3 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	593,95	593,95	594,05	593,95	593,50	594,14	594,05	593,95	593,95	593,90
Dollaro canadese .	592,20	592,20	592,70	592,20	592,40	593,71	592,30	592,20	592,20	592,20
Franco svizzero	151,64	151,64	151,60	151,64	151,50	151,50	151,69	151,64	151,64	151,60
Corona danese .	84,28	84,28	84,33	84,28	83,50	84,06	84,31	84,28	84,28	84,28
Corona norvegese .	88,62	88,62	88,68	88,62	88,20	88,69	88,63	88,62	88,62	88,60
Corona svedese .	122,35	122,35	122,40	122,35	121,30	121,70	122,36	122,35	122,35	122,35
Fiorino olandese	182,40	182,40	182,50	182,40	182,10	182,05	182,40	182,40	182,40	182,40
Franco belga	13,225	13,225	13,25	13,225	13,16	13,15	13,2275	13,225	13,22	13,22
Franco francese	114 —	114 —	114 —	114 —	113,60	113,75	114,05	114 —	114 —	114 —
Lira sterlina .	1516,80	1516,80	1517 —	1516,80	1516,50	1515,60	1517,08	1516,80	1516,80	1516,80
Marco germanico .	181,58	181,58	181,69	181,58	181,50	181,50	181,585	181,58	181,58	181,55
Scellino austriaco	25,1030	25,103	25,10	25,1030	25 —	25,05	25,09	25,1030	25,10	25,10
Escudo portoghese	21,86	21,86	21,75	21,86	21,80	21,80	21,75	21,86	21,86	21,85
Peseta spagnola	9,013	9,013	9,01	9,013	9 —	9,02	9,0130	9,013	9,01	9 —

Media dei titoli del 3 gennaio 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,95
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,675
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,25
» 5 % (Città di Trieste) .	94,05
» 5 % (Beni esteri)	92 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,425
» 5,50 % » » 1968-83	90,85
» 5,50 % » » 1969-84	92,725
» 6 % » » 1970-85	96,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976 .	99,25

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,75
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	98,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	594 —
Dollaro canadese	592,25
Franco svizzero .	151,665
Corona danese	84,295
Corona norvegese	88,625
Corona svedese .	122,355
Fiorino olandese	182,40
Franco belga .	13,226
Franco francese	114,025
Lira sterlina .	1516,94
Marco germanico .	181,582
Scellino austriaco .	25,096
Escudo portoghese	21,805
Peseta spagnola .	9,013

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario della prova scritta del concorso per esami a trentotto posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva

La prova scritta del concorso pubblico per esami a trentotto posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 12 febbraio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 9 ottobre 1971, avrà luogo in Roma, presso la « Domus Pacis », via di Torre Rossa, 94, il giorno 18 gennaio 1972, con inizio alle ore 8.

(34)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

La prova scritta del concorso ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 328, avrà luogo il giorno 24 gennaio 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Padova, vicolo dell'Osservatorio n. 5, Padova.

(12127)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1720 in data 7 aprile 1970 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1969;

Visti e riscontrati regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Conditi Antonia . . . . . punti 80,550 su 120
2. Svampa Rolanda . . . . . . » 74,340 »
3. Reinini Ada . . . . » 70,600 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello del comune interessato.

Macerata, addì 14 dicembre 1971

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4125 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Conditi Antonia è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica del consorzio Castelraimondo-Gagliole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello del comune interessato.

Macerata, addì 14 dicembre 1971

Il medico provinciale: TEDESCHI

(11942)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.